



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 46 del 29/10/2025

OGGETTO: REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA - APPROVAZIONE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **ventinove** del mese di **ottobre** alle ore **21:14** in Rubiera, nella sede municipale nella sala consiliare. In seguito a convocazione da parte del Presidente del Consiglio, diramata nei modi e nei tempi prescritti dalle disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio comunale per trattare gli argomenti portati all'ordine del giorno, in seduta pubblica.

Risultano presenti all'appello iniziale i Signori:

CAVALLARO EMANUELE	Sindaco	Presente
BOCCOLINI NORA	Consigliere	Presente
VERNIA NICOLO'	Consigliere	Presente
ROMOLI MASSIMO	Consigliere	Presente
BEDOGNI LIA	Consigliere	Presente
ZANI MAURO	Consigliere	Presente
COTTAFAVA GIULIANO	Consigliere	Presente
CLEMENTI FRANCESCO	Consigliere	Presente
MANZOTTI MANUELA	Consigliere	Presente
SILINGARDI MASSIMO	Consigliere	Presente
BONACINI CLAUDIA	Consigliere	Presente
RAELE SALVATORE	Consigliere	Presente (da remoto)
DE VITA MATTEO	Consigliere	Presente
GRAVINA GIANNI	Consigliere	Presente
BARBOLINI GLAUCO	Consigliere	Assente
GENTILE ALESSIA	Consigliere	Presente
ANCONE VITO	Consigliere	Assente

Presenti N. **15**

Assenti N. **2**

Il Consigliere Raele Salvatore partecipa alla seduta in videoconferenza come disciplinato dal vigente Regolamento del Consiglio Comunale.

Partecipa alla seduta il Segretario generale Segretario AMORINI CATERINA che provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la presidenza il Sig. Sindaco CAVALLARO EMANUELE

Il Sindaco CAVALLARO EMANUELE, constatata per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri Sigg.: Clementi Francesco, De Vita Matteo, Gentile Alessia.

Sono presenti gli assessori esterni Sigg.: Albanese Chiara, Beddini Davide, Capuano Alessia.

L'Assessore Massari Federico partecipa alla seduta in videoconferenza come disciplinato dal vigente Regolamento del Consiglio Comunale.

Sono altresì presenti la dott.ssa Siligardi Chiara, responsabile del 2^a Settore programmazione economica e partecipazioni, e la dott.ssa Ficarelli Angela, responsabile del 1^a Settore Affari generali ed istituzionali – servizi alla comunità.

Deliberazione n. 46 del 29/10/2025

Oggetto: REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA - APPROVAZIONE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera a) del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 29 giugno 2020 con la quale si approvavano le ultime modifiche apportate al Regolamento di Polizia Mortuaria (di seguito Regolamento comunale);

CONSIDERATO che dall'entrata in vigore del D.P.R. n. 803/1975 "Regolamento di polizia mortuaria" che ha abrogato la perpetuità delle concessioni di manufatti cimiteriali, i Regolamenti comunali hanno introdotto durate differenziate;

PRESO ATTO che nel corso degli anni il Comune di Rubiera aveva previsto, per le concessioni rilasciate anteriormente all'anno 1968, la durata perpetua;

EVIDENZIATO che, per le concessioni rilasciate:

- dal 1967 al 1981 la durata prevista è cinquantennale, a volte rinnovabile per ulteriori cinquant'anni a volte non rinnovabile;
- dal 1983 al 2001 la durata prevista è trentennale e, in alcuni anni venticinquennale, a volte rinnovabili per ulteriori dieci anni a volte non rinnovabili;
- dal 2002 in poi la durata prevista è trentennale rinnovabile per ulteriori dieci anni;

VERIFICATO che ad oggi:

- il canone di rilascio delle concessioni di durata trentennale è definito in sede di approvazione del bilancio di previsione;
- la modalità di quantificazione del canone di eventuale rinnovo delle concessioni trentennali, per ulteriori dieci anni, è prevista dal vigente Regolamento comunale;
- il canone di rinnovo delle concessioni cinquantennali è quantificato, in ogni concessione, pari al 50% del valore del canone vigente di rilascio di concessione di un manufatto analogo;



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

RISCONTRATA la necessità di:

- confermare la durata di rilascio delle concessioni cimiteriali in anni trenta rinnovabili, su richiesta degli aventi causa, per ulteriori dieci anni;
- mantenere il diritto di rinnovo per coloro o per i loro aventi causa che, nel corso degli anni, hanno ottenuto una concessione di durata cinquantennale rinnovabile;
- introdurre criteri di equità sostanziale nella determinazione del valore del canone delle concessioni;

RITENUTO opportuno:

- confermare che il canone di rilascio delle concessioni trentennali sia definito in sede di approvazione del bilancio di previsione;
- confermare che il canone di rinnovo delle concessioni trentennali, giunte a scadenza, per ulteriori dieci anni, sia pari ad un terzo del canone di rilascio di una concessione per analogo manufatto;
- prevedere che il canone di rinnovo delle concessioni cinquantennali, già rinnovabili ab origine, sia definito in sede di approvazione del bilancio di previsione;

RIPORTATE le modifiche e le integrazioni nel seguente prospetto:

Testo attuale	Proposta di modifica
Art. 55 Durata delle concessioni	Art. 55 Durata delle concessioni
1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.	idem
2. La durata è fissata: a) in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività; b) in 99 anni per gli ossari e le nicchie/mensole cinerarie individuali; c) in 30 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali.	2. La durata è fissata: a) in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività; b) in 99 anni per gli ossari e le nicchie cinerarie individuali; c) in 30 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali.
3. La concessione avrà decorrenza dalla data indicata nell'atto del Comune, sottoscritto dalle parti interessate.	idem
4. Nel caso previsto dal 2° comma lettera a) è consentito il rinnovo, per una sola volta, per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa.	4. Le concessioni di durata di 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività possono essere rinnovate, per una sola volta, per un uguale periodo di tempo previo pagamento del canone di concessione definito in sede di approvazione del bilancio di previsione.
Nei casi previsti nella lettera b) è vietato il rinnovo	5. Le concessioni di durata di 99 anni per gli ossari e le nicchie cinerarie individuali non sono rinnovabili.
Nei casi previsti dalla lettera c) è previsto il rinnovo per 10 anni previo pagamento di 1/3 del canone in vigore al momento del rinnovo.	6. Le concessioni di durata trentennale di loculi o di sepolture private individuali sono rinnovabili per dieci anni previo pagamento di un terzo del canone in vigore al momento del rinnovo.
Nei forni doppi la scadenza è fissata dopo 30 anni dall'ultima sepoltura.	7. Nel caso in cui la concessione di un loculo sia stata rilasciata anche per il coniuge vivente, secondo quanto previsto dall'art. 56 del vigente Regolamento, la scadenza è fissata decorsi trent'anni dall'ultima sepoltura.
5. Le concessioni cinquantennali rilasciate in precedenza sono regolate secondo le disposizioni dei relativi contratti.	8. Le concessioni cinquantennali rilasciate in precedenza sono regolate secondo le disposizioni dei relativi



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

	contratti. 9. Le concessioni di loculi di durata cinquantennale, per le quali è previsto il rinnovo per ulteriori cinquanta anni, possono essere rinnovate previo pagamento del canone definito in sede di approvazione del bilancio di previsione.
--	--

VISTI:

- il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 “Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie” e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 “Approvazione del regolamento di polizia mortuaria”;
- il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127”;
- il D.L. 27 dicembre 2000, n. 392 “Disposizioni urgenti in materia di enti locali.”, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26;
- la legge 30 marzo 2001 n. 130 “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”;
- la legge della regione Emilia-Romagna 29 luglio 2004, n. 19 “Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria”;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- lo Statuto Comunale vigente;

ACQUISITO, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del Testo unico e dell’articolo 17, comma 5, del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi:

- il parere favorevole espresso dal Responsabile del 1^ Settore – Affari Generali e Istituzionali – Servizi di Comunità in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
- favorevole del Responsabile di Ragioneria per la regolarità contabile con riferimento ai riflessi, diretti o indiretti, sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, che l’atto comporta;

PRESO ATTO dell'urgenza di provvedere in merito alla disciplina del diritto di sepoltura e visto l’art. 7 dello Statuto del Comune di Rubiera;

UDITI gli interventi dei consiglieri come da verbale di seduta;

CON voti favorevoli n. 12, contrari n. 0, astenuti n. 3 (Gruppo consiliare De Vita Sindaco), espressi in forma palese ai sensi dell’articolo 53 del Regolamento del Consiglio comunale

DELIBERA

1. di apportare al Regolamento di Polizia mortuaria le modificazione come di seguito indicate:
Art. 55 Durata delle concessioni
 1. Le concessioni di cui all’articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell’art. 92 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
 2. La durata è fissata:
 - a) in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
 - b) in 99 anni per gli ossari e le nicchie cinerarie individuali;
 - c) in 30 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali.



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

3. La concessione avrà decorrenza dalla data indicata nell'atto del Comune, sottoscritto dalle parti interessate.
 4. Le concessioni di durata di 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività possono essere rinnovate, per una sola volta, per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento del canone definito in sede di approvazione del bilancio di previsione.
 5. Le concessioni di durata di 99 anni per gli ossari e le nicchie cinerarie individuali non sono rinnovabili.
 6. Le concessioni di durata trentennale di loculi o di sepolture private individuali sono rinnovabili per dieci anni previo pagamento di un terzo del canone in vigore al momento del rinnovo.
 7. Nel caso in cui la concessione di un loculo sia stata rilasciata anche per il coniuge vivente, secondo quanto previsto dall'art. 56 del vigente Regolamento, la scadenza è fissata decorsi trent'anni dall'ultima sepoltura.
 8. Le concessioni cinquantennali rilasciate in precedenza sono regolate secondo le disposizioni dei relativi contratti.
 9. Le concessioni di loculi di durata cinquantennale, per le quali è previsto il rinnovo per ulteriori cinquanta anni, possono essere rinnovate previo pagamento del canone definito in sede di approvazione del bilancio di previsione.
2. di approvare, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, l'allegato A "Regolamento di Polizia mortuaria" quale testo integrato completo e definitivo.

SUCCESSIVAMENTE, ravvisata l'urgenza di disciplinare il diritto alla sepoltura, a norma dell'art. 7 dello Statuto del Comune di Rubiera e ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo unico, mediante distinta e separata votazione, con voti favorevoli n. 12, contrari n. 0, astenuti n. 3 (Gruppo consiliare De Vita Sindaco),

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

SI RENDE NOTO

CHE il Responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1990 n. 241 cui rivolgersi e chiedere informazioni in caso di bisogno è la dott.ssa Angela Ficarelli – Responsabile del 1° Settore – Affari generali e istituzionali;

CHE avverso il presente atto, ove sia considerato lesivo di interessi tutelati dalla legge, è ammessa impugnazione per vizio di legittimità (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere) proponibile, da chi vi abbia legittimo interesse, presso il Tribunale amministrativo regionale competente entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione e comunque dal momento della venuta conoscenza dello stesso.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni.

IL Sindaco
CAVALLARO EMANUELE

IL Segretario
AMORINI CATERINA



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)
